



**VADEMECUM
PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE
DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021
E BALLOTTAGGIO DEL
17 E 18 OTTOBRE 2021**

Agosto 2021

*Il presente Vademecum è stato redatto a cura di **Stefania Dota**, Vice Segretario Generale e di **Maria Rosaria Di Cecca**, Responsabile Ufficio Affari istituzionali*

*con la collaborazione di **Riccardo Narducci** – Studio Narducci*

INDICE

INTRODUZIONE	Pag. 4
1. ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEL SINDACO	Pag. 9
1.1 ADEMPIMENTI PROCEDURALI - PRESENTAZIONE DELLE LISTE	
1.2 MODALITÀ DI ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE	
2. CAUSE DI INCANDIDABILITÀ, INELEGGIBILITÀ, INCOMPATIBILITÀ	Pag. 21
2.1 INCANDIDABILITÀ	
2.2 INELEGGIBILITÀ	
2.3 INCOMPATIBILITÀ	
3. TRASPARENZA DELLE CANDIDATURE	Pag. 24
4. LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE	Pag. 28
5. CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI	Pag. 29
6. PROPAGANDA ELETTORALE	Pag. 52
6.1 DISPOSIZIONI GENERALI	
6.2 INDIVIDUAZIONE E DELIMITAZIONE DEGLI SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE	
6.3 AFFISSIONE IN SPAZI DESTINATI ALLA NORMALE PUBBLICITÀ	
6.4 AFFISSIONE FUORI DEGLI SPAZI ELETTORALI ASSEGNATI	
6.5 ELEZIONI COMUNALI E PROVINCIALI - AGEVOLAZIONI POSTALI E FISCALI PER LA PROPAGANDA DEI CANDIDATI	
7. I DATI SIGNIFICATIVI	Pag. 55
8. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	Pag. 56
9. PRINCIPALE GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI INELEGGIBILITÀ, INCANDIDABILITÀ, INCOMPATIBILITÀ	Pag. 61

INTRODUZIONE

Con decreto del Ministro dell'Interno del 3 agosto 2021 sono state indette le consultazioni per l'elezione diretta del sindaco e dei consigli comunali, nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali, nei giorni di:

- domenica 3 ottobre (dalle ore 7 alle ore 23)
- lunedì 4 ottobre (dalle ore 7 alle ore 15)

L'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei sindaci avrà luogo nei giorni di domenica 17 ottobre e lunedì 18 ottobre.

Le elezioni amministrative si sarebbero dovute svolgere nella primavera del 2021¹ ma, a causa del perdurare dell'epidemia Covid-19 e dell'esigenza di evitare fenomeni di assembramento, nonché di assicurare che le operazioni di voto si svolgano in condizione di sicurezza per la salute dei cittadini, anche in considerazione della campagna vaccinale in corso, il Governo ha emanato il decreto legge 5 marzo 2021, n. 25 convertito nella legge 3 maggio 2021, n. 58 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 7 maggio 2021) con il quale è stato previsto il rinvio per:

- le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali previste tra il 15 aprile e il 15 giugno 2021;
- le elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dichiarati vacanti entro il 31 luglio 2021;
- le elezioni amministrative nei comuni i cui organi sono stati sciolti per fenomeni di infiltrazione mafiosa, anche se già indette, tramite integrale rinnovo del procedimento di presentazione delle liste e delle candidature;
- le elezioni amministrative a seguito dell'annullamento delle elezioni degli organi delle amministrazioni comunali in alcune sezioni, anche se già indette;
- le elezioni amministrative nei comuni i cui organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza, se le condizioni che ne rendono necessario il rinnovo si verificano entro il 27 luglio 2021;

¹ Si ricorda che i termini ordinari indicati dalla legislazione vigente per lo svolgimento delle consultazioni elettorali sono fissati, dalla legge n. 182/1991, in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno.

- le elezioni degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario, anche se già indette, e quelle relative agli organi elettivi per i quali entro il 31 luglio 2021 si verificano le condizioni che ne rendono necessario il rinnovo.

Tra le novità introdotte dal decreto, si segnala che viene stabilito che per l'anno 2021, limitatamente alle elezioni comunali e circoscrizionali, il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e candidature sia ridotto a un terzo.

Inoltre, viene semplificato l'atto di designazione dei rappresentanti della lista consentendo che possa essere presentato presso gli uffici comunali mediante posta elettronica certificata entro il giovedì antecedente la votazione, in luogo delle altre forme previste dalla legislazione vigente.

Viene poi disposto che per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista ed il candidato a sindaco collegato, purché la lista abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50% dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non siano rispettate le due percentuali, l'elezione è nulla.

Infine, il decreto stabilisce che per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti, per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.) che non esercitano il diritto di voto. Trattasi di una norma che recepisce un emendamento dell'ANCI evitando che l'inclusione nelle liste elettorali di cittadini residenti all'estero, specie nei comuni di minori dimensioni e con alto tasso di emigrazione, renda arduo il raggiungimento del quorum strutturale richiesto per la validità delle elezioni amministrative, con conseguente nullità della procedura elettorale.

Le prossime elezioni amministrative vedranno il rinnovo di 1.351 comuni, di cui 20 comuni capoluogo².

²Dato ufficiale fornito dal Ministero dell'interno al momento in cui il presente vademecum viene pubblicato e complessivo delle amministrazioni sia delle regioni a statuto ordinario che speciale.

Sono interessati alle votazioni sia i comuni in scadenza di mandato, che quelli i cui organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, se le condizioni che rendono necessarie le elezioni si verificano entro il 27 luglio 2021.

Nella seduta del 5 agosto u.s., il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge sulle modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle elezioni del 2021. In particolare, il decreto intende assicurare anche per il 2021, come per l'anno precedente, l'esercizio del diritto di voto da parte di tutti gli elettori attraverso modalità che individuino specifiche misure di precauzione per prevenire i rischi di contagio da Covid-19 e garantiscano la partecipazione attiva alle consultazioni anche degli elettori positivi al virus, in trattamento ospedaliero o domiciliare, e di coloro che si trovano in quarantena o in isolamento fiduciario. Inoltre, il decreto stabilisce che le operazioni di voto si svolgano nel rispetto delle modalità operative e delle precauzioni previste dai protocolli sanitari e di sicurezza che saranno adottati dal Governo, delle quali gli enti interessati dovranno tenere conto anche nello svolgimento delle elezioni dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali. Il provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 23 agosto 2021 (decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117).

A seguito dell'approvazione del decreto-legge da parte del Consiglio dei Ministri, il dipartimento Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno ha emanato la circolare n. 50/2021, consultabile al link <https://dait.interno.gov.it/documenti/circ-dait-050-servelet-09-08-2021.pdf>, che illustra le principali novità contenute nel provvedimento normativo con particolare riferimento a:

- **inserimento delle schede votate dagli elettori nell'urna presente nella sede dell'ufficio elettorale di sezione;**
- **sezioni elettorali ospedaliere da costituire nelle strutture sanitarie che ospitano reparti Covid-19;**
- **accertata impossibilità di costituzione di una sezione elettorale ospedaliera e/o di un seggio speciale;**
- **requisiti sanitari per la nomina a componente di sezione elettorale ospedaliera e di seggio speciale;**
- **trattamento economico dei componenti delle sezioni elettorali ospedaliere e dei seggi speciali:**

- **esercizio domiciliare del diritto di voto da parte degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o isolamento fiduciario per Covid-19;**
- **sanificazione dei seggi elettorali e protocolli sanitari e di sicurezza.**

Si evidenzia, infine, che il 6 novembre 2020 si è insediato, presso il Ministero dell'interno, il gruppo di lavoro, a cui ha partecipato anche l'ANCI, finalizzato ad individuare sedi alternative agli edifici scolastici da destinare a seggi elettorali, modalità già adottata per la tornata elettorale del 20-21 settembre 2020 da 465 Comuni che hanno previsto lo spostamento di 1.453 sezioni elettorali. Il gruppo di lavoro ha redatto un documento pubblicato in allegato alla circolare n. 4 del 19 febbraio 2021 del Ministero dell'interno, che riporta alcuni requisiti per la costituzione della "sala delle elezioni" (ossia i locali all'interno dei quali sono costituiti i seggi) e per l'individuazione dei fabbricati che ospitano i seggi, allo scopo di assicurare un agevole accesso e deflusso degli elettori, l'adeguato allestimento delle cabine, la vigilanza da parte delle Forze dell'ordine. Al fine di contenere i disagi per lo svolgimento dell'attività didattica nelle scuole, inoltre, l'articolo 23-bis del decreto-legge n. 41/2021, convertito in legge 21 maggio 2021, n. 69, ha istituito un Fondo con una dotazione pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021 per erogare contributi ai Comuni che, entro il 15 luglio 2021, avessero individuato sedi diverse dagli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali, per la tornata elettorale dell'autunno 2021. I criteri e le modalità di erogazione dei contributi sono stati definiti dal decreto del Ministero dell'interno 15 luglio 2021 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale 26 luglio 2021, n. 177).

Al fine, dunque, di fornire un supporto alle amministrazioni comunali impegnate in una tornata elettorale ancora una volta particolarmente complessa, l'ANCI ha predisposto il presente Vademecum, che vuole essere uno strumento di lavoro utile e di facile consultazione per tutti gli amministratori e gli operatori interessati alle attività e alle scadenze del prossimo appuntamento elettorale.

Il Vademecum fornisce un quadro sinottico dei molteplici adempimenti per lo svolgimento delle consultazioni, corredato da una raccolta delle più importanti norme che disciplinano la materia elettorale e da una sintesi degli aspetti più rilevanti riguardanti le modalità del sistema elettorale e i requisiti per l'eleggibilità dei candidati.

È presente, infine, un quadro riepilogativo delle fonti normative citate nonché un quadro giurisprudenziale in materia di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità alle cariche elettive.

1. ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEL SINDACO

1.1 ADEMPIMENTI PROCEDURALI - PRESENTAZIONE DELLE LISTE

Si riportano di seguito i più significativi aspetti sulle procedure per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale:

1. **Disciplina delle candidature**

In ordine alla **disciplina delle candidature**, la legge stabilisce che non ci si può candidare a Consigliere in più di due Comuni quando le elezioni si svolgano nella stessa data.

In via generale, per quanto concerne la **data delle elezioni**, queste si svolgono in un turno annuale ordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno se il mandato scade nel primo semestre dell'anno, ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo se il mandato scade nel secondo semestre. Le elezioni dei consigli comunali e provinciali che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato si svolgono nella stessa giornata domenicale dell'anno in corso se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate entro il 24 febbraio, ovvero nel turno ordinario dell'anno successivo, se le condizioni si sono verificate oltre tale data.

La data è stabilita dal Ministro dell'Interno *non oltre il 55° giorno precedente quello delle votazioni* ed è comunicata ai Prefetti che provvedono alla convocazione dei comizi elettorali e agli altri adempimenti previsti dalla legge.

Come anticipato nell'introduzione, per l'anno 2021, in via eccezionale, in considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19, le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario si tengono in una domenica e nel lunedì successivo compresi tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2021, a termini dell'articolo 1 del D.L. n. 25/2021, convertito nella legge n. 58/2021. Con decreto del 3 agosto 2021, il Ministro dell'interno ha fissato le date di domenica 3 ottobre e di lunedì 4 ottobre 2021, con eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei sindaci nei giorni di domenica 17 ottobre e di lunedì 18 ottobre 2021.

Le **liste dei candidati al consiglio comunale e delle candidature alla carica di sindaco** devono essere sottoscritte da un numero di elettori che varia a seconda

del dato demografico, come previsto dalla legge n. 81/93 e s.m.i.. Si ricorda che, ai fini elettorali, la popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale, effettuato nel 2011, approvato con D.P.R. 6 novembre 2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18/12/2012.

Per l'anno 2021, il numero minimo di sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste e delle candidature è ridotto ad un terzo.

Le candidature alla carica di Sindaco e di consigliere comunale devono essere presentate, a pena di esclusione dalla competizione elettorale, **dalle ore 8 del 30° giorno alle ore 12 del 29° giorno antecedenti la data della votazione** (il segretario comunale o un suo sostituto rilascia ricevuta dettagliata dei documenti depositati, indicando giorno ed ora di presentazione, trasmettendoli immediatamente alla Commissione elettorale circondariale). La sottoscrizione può essere fatta solo da elettori iscritti nelle liste del Comune e la firma va posta su moduli appositi conformi al modello prescritto dalla legge e deve essere autenticata da una serie di soggetti, quali notaio, giudice di pace, cancelliere, ecc., secondo le modalità indicate dall'art. 3 della legge n. 81/1993 e s.m.i, dall'art. 14 della legge n. 53/90 e s.m.i, dall'art. 4 della legge n. 120/1999 e s.m.i e dall'art. 21 del D. Lgs. n. 445/2000 e s.m.i.

Nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione delle liste e delle candidature nei Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti (art. 3, c. 2, legge n. 81/1993).

Per le elezioni dell'anno 2021, le candidature devono essere presentate dalle ore 8 del 3 settembre alle ore 12 del giorno 4 settembre.

2. Documentazione da presentare con la lista dei candidati al consiglio comunale:

- la lista dei candidati con le sottoscrizioni dei presentatori autentiche;
- la dichiarazione di accettazione della candidatura sottoscritta da ciascun candidato, corredata da autenticazione e con l'espressa menzione da parte del candidato di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative elencate dall'art. 10 del D. Lgs. n. 235/2012 (ex art. 58 TUEL);
- il certificato d'iscrizione di ogni candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica;

- la certificazione relativa all'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune, anche in forma collettiva;
- il contrassegno di lista in triplice esemplare con la dichiarazione che ne autorizza l'uso;
- la designazione di due delegati che hanno facoltà di indicare i rappresentanti di lista presso i seggi e l'ufficio centrale; le designazioni devono essere effettuate per scritto e la firma dei delegati deve essere autenticata;
- nei Comuni con popolazione superiore ai 10 mila abitanti, e secondo quanto prevede lo statuto e il regolamento, la dichiarazione preventiva delle spese per la campagna elettorale della lista dei candidati. Nei Comuni con popolazione superiore ai 50 mila abitanti deve essere presentato un bilancio preventivo di spesa.

3. Documentazione da presentare per i candidati a sindaco:

- nei Comuni con popolazione *fino a 15 mila abitanti*, con la lista dei candidati al consiglio comunale, va indicato il candidato alla carica di sindaco ed il programma amministrativo;
- nei Comuni con popolazione *superiore ai 15 mila abitanti*, più liste possono presentare lo stesso candidato a sindaco presentando il medesimo programma e si considerano tra loro collegate.

In particolare, per l'elezione a sindaco vanno depositati i seguenti atti:

- la dichiarazione di accettazione della candidatura, con l'espressa dichiarazione che non sussistono cause ostative ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n. 235/2012;
- la dichiarazione del candidato di non aver accettato la candidatura in altro Comune;
- la dichiarazione di collegamento, limitatamente ai Comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti, da parte del candidato sindaco e dei delegati della lista o delle liste collegate;
- il certificato d'iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica;
- il programma amministrativo proposto dal candidato;
- la dichiarazione relativa all'uso del contrassegno, qualora la stessa non sia contenuta, anche per la candidatura a sindaco, nella lista ad essa collegata;
- nei Comuni con popolazione superiore ai 10 mila abitanti, secondo quanto prevedono lo statuto o il regolamento, la dichiarazione preventiva delle spese previste per la campagna elettorale del candidato. Nei Comuni con popolazione

superiore ai 50 mila abitanti va presentato un bilancio preventivo di spesa da rendere pubblico mediante affissione all'albo pretorio del Comune.

4. Contrassegni delle candidature e delle liste

Il candidato alla carica di sindaco dovrà essere affiancato dal contrassegno, o dai contrassegni in caso di coalizioni di liste nei Comuni superiori a 15.000 abitanti, delle liste che sostengono la sua candidatura; tale simbolo verrà riprodotto sia sulle schede di votazione che sui manifesti contenenti le liste dei candidati. Il contrassegno non deve essere identico a quello notoriamente usato da altri partiti o raggruppamenti politici e non deve riprodurre simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento a meno che non vi sia una formale autorizzazione all'utilizzo. Il contrassegno non deve neppure essere identico o facilmente confondibile con quello di altra lista già presentata; nel caso in cui due simboli siano ritenuti, dalla Commissione Elettorale Circondariale, simili, la lista che è stata presentata successivamente dovrà essere invitata a presentare un nuovo contrassegno. È vietato l'uso di contrassegni che riproducono immagini o soggetti di natura religiosa, quali ad esempio immagini di santi. Il modello del contrassegno, che potrà anche essere figurato e colorato, dovrà essere preferibilmente disegnato su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico, in due misure diverse, rispettivamente circoscritti uno da un cerchio del diametro di cm 10 (per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati) e l'altro da un cerchio del diametro di cm 3 (per la riproduzione sulla scheda di votazione).

Si evidenzia, infine, che l'articolo 38-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108, c.d. Semplificazioni, nell'ambito delle misure introdotte per la digitalizzazione in materia di procedimento elettorale, ha previsto che il deposito del contrassegno da parte dei partiti politici che intendono presentare liste di candidati alle elezioni possa avvenire anche su supporto digitale.

5. Operazione di verifica della legalità della documentazione presentata

Per quanto riguarda le operazioni di verifica della legalità della documentazione presentata, queste sono di competenza della Commissione elettorale circondariale, la quale compie tutte le operazioni contemplate dagli artt. 30 e 31 del T.U. n. 570/1960 per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e dagli artt. 33 e

34 del T.U. n. 570/1960 nonché dagli artt. 71, 72, 73 del TUEL per i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.

Le decisioni adottate dalla Commissione sono prontamente comunicate al sindaco per la predisposizione del manifesto dei candidati da affiggere all'albo pretorio *on line* nonché in altri luoghi pubblici, entro l'ottavo giorno antecedente l'elezione. Analoga comunicazione va fatta al prefetto per la stampa delle schede per la votazione.

6. L'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale

L'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale avviene contestualmente nel primo turno di votazione. L'eventuale turno di ballottaggio è previsto per l'elezione alla carica di sindaco, nella seconda domenica successiva a quella del primo turno, secondo le seguenti modalità:

- nei Comuni fino a 15 mila abitanti solo nel caso di parità di voti dei due candidati maggiormente votati (art. 71 TUEL);
- nei Comuni con oltre 15 mila abitanti nel caso in cui nessun candidato ottenga la maggioranza assoluta dei voti validi (art. 72 TUEL).

7. Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali

A seguito dell'entrata in vigore, nel maggio 2018, del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati e del successivo D. Lgs. 10 agosto 2018, n.101 che ha modificato il Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196), i partiti, i movimenti politici e le liste devono assicurare, con particolare riguardo al momento della raccolta delle firme, il rispetto dei principi di trattamento corretto e trasparente dei dati, i quali implicano che le persone siano informate dell'esistenza del trattamento e delle sue finalità, così come previsto dal Regolamento citato.

TABELLE COMPOSIZIONE LISTE

Si riportano di seguito una serie di tabelle esemplificative della corretta composizione delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale in base alla fascia demografica del Comune nonché della corretta determinazione della rappresentanza di genere nella formazione delle liste stesse.

Tabella 1 - Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti

Numero minimo e massimo di candidati in lista in relazione alla fascia demografica del comune

FASCIA DI POPOLAZIONE DEI COMUNI IN BASE AI RISULTATI DEL CENSIMENTO DEL 2011	NUMERO DI CANDIDATI IN LISTA	
	DA UN MINIMO DI	A UN MASSIMO DI
Comuni fino a 3.000 abitanti	7	10
Comuni da 3.001 a 10.000 abitanti	9	12
Comuni da 10.001 a 15.000 abitanti	12	16

Tabella 2 - Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

Numero minimo e massimo di candidati in lista in relazione alla fascia demografica del comune

FASCIA DI POPOLAZIONE DEI COMUNI IN BASE AI RISULTATI DEL CENSIMENTO DEL 2011	NUMERO DI CANDIDATI IN LISTA	
	DA UN MINIMO DI	A UN MASSIMO DI
Comuni da 15.001 a 30.000 abitanti	11	16
Comuni da 30.001 a 100.000 abitanti non capoluoghi di provincia	16	24
Comuni da 100.001 a 250.000 abitanti e comuni capoluoghi di provincia con meno di 100.000 abitanti	21	32
Comuni da 250.001 a 500.000 abitanti	24	36
Comuni da 500.001 a 1.000.000 di abitanti	27	40
Comuni con oltre 1.000.000 di abitanti	32	48

Tabella 3 - Determinazione della proporzione delle rappresentanze di genere nella formazione delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale

FASCIA DI POPOLAZIONE DEL COMUNE	NUMERO DEI CONSIGLIERI DA ELEGGERE E NUMERO MASSIMO DEI CANDIDATI DI OGNI LISTA DETERMINATO DALLA LEGGE	NUMERO MINIMO DEI CANDIDATI DELLA LISTA STABILITO DALLA LEGGE	DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI CANDIDATI CORRISPONDENTE A QUELLO <u>MINIMO</u> DI OGNI LISTA CON EVENTUALE ARROTONDAMENTO ⁽¹⁾	QUOTE DI GENERE DETERMINATE SUL NUMERO <u>MASSIMO</u> COMPLESSIVO DEI CANDIDATI CHE È POSSIBILE PRESENTARE ⁽²⁾		QUOTE DI GENERE DETERMINATE SUL NUMERO <u>MINIMO</u> COMPLESSIVO DEI CANDIDATI CHE È POSSIBILE PRESENTARE ⁽²⁾	
		2 / 3 o 3 / 4		2/3	1/3	2/3	1/3
Comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti	48	2 / 3	32	32	16	21,33= 21	10,66= 11
Comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti	40	2 / 3	26,66 = 27	26,66 = 26	13,33= 14	18	9
Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti	36	2 / 3	24	24	12	16	8
Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e comuni capoluogo di provincia	32	2 / 3	21,33 = 21	21,33 = 21	10,66= 11	14	7
Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti	24	2 / 3	16	16	8	10,66= 10	5,33 = 6
Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti	16	2 / 3	10,66 = 11	10,66 = 10	5,33 = 6	7,33 = 7	3,66 = 4
Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti	16	3 / 4	12	10,66 = 10	5,33 = 6	8	4
Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti	12	3 / 4	9	8	4	6	3

- (1) Nella determinazione del numero minimo dei candidati di ogni lista, l'arrotondamento si effettua all'unità superiore soltanto in caso di cifra decimale superiore a 50 centesimi (articolo 73, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000)
- (2) Nel calcolo delle quote di genere (2/3 e 1/3) all'interno di ogni lista, in presenza di decimali nel numero di candidati del sesso meno rappresentato (1/3), l'arrotondamento si effettua sempre all'unità superiore, anche qualora la cifra decimale sia inferiore a 50 centesimi (articoli 71, comma 3-bis, e 73, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n. 267/2000); il numero del genere più rappresentato (2/3) viene quindi determinato senza tenere conto della sua parte decimale.

1.2 MODALITÀ DI ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE

ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO NEI COMUNI CON POPOLAZIONE FINO A 15.000 ABITANTI

L'elezione del sindaco e del consiglio comunale si effettua con il sistema maggioritario secco in base al quale la lista che ottiene più voti vince. Con la lista dei candidati al consiglio deve essere indicato il nome del candidato alla carica di sindaco ed il programma amministrativo.

Nella scheda, dunque, a fianco del contrassegno, è indicato il nome del candidato sindaco.

Ogni elettore può:

- a) votare per il candidato sindaco, segnando il relativo contrassegno;
- b) esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere rientrando nella lista collegata al sindaco prescelto scrivendo il cognome del consigliere nella riga stampata sotto il medesimo contrassegno.

Nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, ciascun elettore può esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.

Quando l'elettore omette il voto al contrassegno di lista, ma esprime correttamente il voto di preferenza per un candidato a consigliere, s'intende validamente votata:

- a) la lista a cui appartiene il candidato votato;
- b) il candidato a consigliere votato;
- c) il candidato sindaco, collegato con la lista a cui appartiene il candidato consigliere votato.

Il voto al candidato sindaco vale anche come voto alla lista collegata non essendo previsto il cosiddetto "voto disgiunto".

Alla lista dei candidati a consigliere comunale sono assegnati tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato sindaco a questa collegato.

La ripartizione dei seggi fra le liste di candidati è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del sindaco. Alla lista collegata al sindaco eletto sono attribuiti due

terzi dei seggi assegnati al consiglio. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste.

È disciplinata l'ipotesi particolare in cui sia stata ammessa o presentata una sola lista; in tal caso l'elezione è valida se la lista ed il sindaco ad essa collegato abbiano ottenuto un numero di voti validi non inferiore al 50% dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune. Qualora non siano state raggiunte tali percentuali, l'elezione è nulla. Si evidenzia che la percentuale del 50% degli elettori è stata modificata nel 40% dal citato dl 25/2021 limitatamente all'anno 2021.

ELEZIONE DEL SINDACO NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 15.000 ABITANTI

Il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del consiglio comunale, e con sistema a maggioranza assoluta, per cui risulta vincitore il candidato sindaco che ottiene il 50% più uno dei voti validi. Se nessun candidato raggiunge tale quorum, si passa al secondo turno che si svolge, nella seconda domenica successiva a quella del primo, tra i due candidati che hanno conseguito più voti. Per i candidati ammessi al turno di ballottaggio restano fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del consiglio dichiarati al primo turno. Tuttavia, questi hanno facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle del primo turno.

Ciascun elettore può, con unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. L'elettore può anche votare per un candidato alla carica di sindaco, non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo (voto disgiunto).

ELEZIONE DEL CONSIGLIO NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 15 MILA ABITANTI

Le liste per il consiglio comunale devono indicare un numero di candidati non superiore a quello dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi; nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.

Accanto alla lista va indicato il candidato alla carica di sindaco ed il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio. Più liste possono indicare lo stesso candidato, presentando il medesimo programma amministrativo e si considerano fra loro collegate.

In ordine all'attribuzione dei seggi, non sono ammesse le liste che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3% dei voti validi e che non appartengono a nessun gruppo di liste che, nel primo turno, abbia superato tale soglia; alla lista collegata al sindaco eletto, che abbia ottenuto almeno il 40% dei voti validi, è assegnato il 60% dei seggi (premio di maggioranza).

La proclamazione degli eletti è effettuata dal presidente dell'ufficio centrale elettorale dopo il riepilogo dei risultati nelle diverse sezioni. Il sindaco entro tre giorni dalla chiusura delle operazioni di scrutinio pubblica i risultati delle elezioni e li notifica agli eletti.

Il consiglio comunale, nella seduta successiva alle elezioni, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ed anche se non sono stati avanzati reclami, deve esaminare le condizioni del sindaco e dei consiglieri e dichiararne l'ineleggibilità, qualora sussista una delle cause previste dalla legge.

TABELLE COMPOSIZIONE DEI CONSIGLI E DELLE GIUNTE

La determinazione del numero dei componenti del consiglio comunale è operata in base alla popolazione residente risultante dall'ultimo censimento ufficiale, effettuato nel 2011, approvato con DPR 6 novembre 2012.

Va precisato che i Comuni con meno di 100 mila abitanti che sono però capoluoghi di provincia rientrano nella categoria dei 100 mila abitanti.

Si ricorda, infine, che la giunta è composta dal Sindaco e da un numero massimo di assessori determinato in misura pari a un quarto del numero dei consiglieri del Comune, con arrotondamento all'unità superiore.

Tale composizione è stata determinata dall'art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 senza, tuttavia, che in seguito venisse aggiornato e coordinato l'art. 47 del TUEL che, si ricorda, stabiliva la composizione della giunta in un terzo dei consiglieri.

Per i comuni fino a 10.000 abitanti, invece, valgono le disposizioni di cui all'art. 1, c. 135, della L. 56/2014, che modifica il DL n. 138/2011 come riportato nelle tabelle che seguono.

Si riportano, dunque, di seguito, le tabelle riepilogative della composizione dei consigli comunali e delle giunte.

TABELLA A - Consiglio

Comuni per fasce demografiche	Numero dei consiglieri comunali (escluso il Sindaco) dopo la riduzione operata dal D.L. n. 138/2011, convertito in l. n. 148/2011, e dalla l. n. 56/2014
più di 1 milione	48
da 500.001 a 1 milione	40
da 250.001 a 500.000	36
da 100.001 a 250.000 e comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore	32
da 30.001 a 100.000	24
da 10.001 a 30.000	16
da 3.001 a 10.000	12
fino a 3.000	10

TABELLA B - Giunta

Comuni per fasce demografiche	Numero massimo degli assessori comunali dopo la riduzione operata dal D.L. n. 138/2011, convertito in l. n. 148/2011, e dalla l. n. 56/2014
più di 1 milione	12
da 500.001 a 1 milione	11
da 250.001 a 500.000	10
da 100.001 a 250.000 e comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore	9
da 30.001 a 100.000	7
da 10.001 a 30.000	5
da 3.001 a 10.000	4
fino a 3.000	2

2. CAUSE DI INCANDIDABILITÀ, INELEGGIBILITÀ, INCOMPATIBILITÀ³

2.1 INCANDIDABILITÀ

- Gli articoli 143, comma 11, e 248, comma 5, del TUEL disciplinano le cause di incandidabilità non derivanti da sentenza penale di condanna. In particolare, il comma 11 dell'articolo 143 stabilisce l'incandidabilità per gli amministratori responsabili delle condotte che hanno causato lo scioglimento dei consigli comunali per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o simile.

Il comma 5 del citato articolo 248, invece, stabilisce che non possono candidarsi gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito al verificarsi del dissesto finanziario dell'ente.

- L'art. 10 del D. Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 ha stabilito le cause e le condizioni ostative che determinano l'incandidabilità alle elezioni provinciali, metropolitane, comunali e circoscrizionali per coloro che abbiano riportato sentenze definitive di condanna per delitti non colposi. È altresì disposto il divieto di ricoprire qualsiasi altro incarico per il quale l'elezione e la nomina è di competenza del consiglio o della giunta provinciale, metropolitana, comunale e circoscrizionale.

L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo citato è nulla e l'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza di dette condizioni.

All'atto della presentazione delle candidature, ciascun candidato deve dichiarare l'assenza di cause di incandidabilità. La mancata presentazione della dichiarazione o l'accertamento di una causa di incandidabilità da parte della Commissione elettorale circondariale determina l'esclusione della candidatura e l'impossibilità, quindi, di partecipare alle elezioni.

³ Si ricorda che in materia di ineleggibilità e incompatibilità, così come disciplinate dal TUEL, occorre tenere in conto anche quanto stabilito dal D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 in materia di inconfiribilità.

Si ricorda che l'eventuale elezione di chi si trova in una condizione di incandidabilità è nulla.

2.2 INELEGGIBILITÀ

Le cause di ineleggibilità alle cariche degli enti locali sono disciplinate dagli articoli 60 e 61 del TUEL.

Il fondamento di tali disposizioni risiede nell'esigenza di garantire la regolarità del procedimento elettorale attraverso l'esclusione delle persone che per la loro particolare posizione di supremazia rispetto ad altri soggetti potrebbero influenzare la volontà degli elettori⁴.

La causa di ineleggibilità, pertanto, non ha effetto se l'interessato cessa dalla carica che lo rende ineleggibile e dall'esercizio delle relative funzioni prima della presentazione delle candidature.

L'esistenza delle cause di ineleggibilità previste dal citato articolo 60 deve essere verificata con riferimento esclusivo al giorno fissato per la presentazione delle liste dei candidati.

L'accertamento delle eventuali cause di ineleggibilità è demandato al Consiglio comunale nella seduta immediatamente successiva alle elezioni e prima di ogni altra delibera, con l'esame della condizione degli eletti. La mancata rimozione tempestiva della causa di ineleggibilità, dunque, comporta la mancata convalida e l'impossibilità di assumere la carica elettiva.

2.3 INCOMPATIBILITÀ

Le cause di incompatibilità alle cariche di sindaco, consigliere comunale e circoscrizionale sono elencate nell'articolo 63, comma 1, del TUEL. Finalità della norma è evitare che il soggetto titolare di una carica pubblica cumuli nella sua

⁴ Si ricorda che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 46/1989, ha affermato che *“le cause di ineleggibilità, derogando al principio costituzionale della generalità del diritto elettorale passivo, sono di stretta interpretazione”*. Pertanto, limitando un diritto fondamentale del cittadino costituzionalmente garantito, hanno carattere tassativo e non possono essere estese a situazioni non espressamente previste.

persona una pluralità di interessi confliggenti, essendo portatore di interessi propri o di congiunti che contrastano con gli interessi pubblici dell'ente nel quale ricopre la carica di amministratore.

Le cause di incompatibilità previste dalla legge non rilevano al momento della presentazione delle candidature e non invalidano l'elezione, ma impongono all'eletto di optare, entro termini perentori, tra il mandato elettivo e la carica incompatibile con il mandato.

Per ogni ulteriore approfondimento, si rimanda al quadro giurisprudenziale in Appendice.

3. TRASPARENZA DELLE CANDIDATURE

La legge 9 gennaio 2019, n. 3 recante “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici” ha introdotto alcune importanti novità in materia di adempimenti per le consultazioni elettorali.

In particolare, la legge n. 3/19 ha stabilito, per i partiti e movimenti politici e per le liste civiche collegate ai candidati sindaco dei Comuni sopra i 15.000 abitanti, l'obbligo di pubblicare *on line* il curriculum vitae e il certificato penale dei candidati.

➤ ***Pubblicazioni CV e certificato penale dei candidati sul sito internet dei partiti e dei movimenti politici***

Dunque, in tutti i Comuni sopra i 15.000 abitanti, i partiti politici, movimenti e liste civiche che presentino liste di candidati alle prossime elezioni amministrative dovranno:

- a) avere un proprio sito internet;
- b) pubblicare su tale sito il curriculum vitae e il certificato penale dei candidati.

È quanto prevede, infatti, l'articolo 1, comma 14, della citata legge n. 3.

Il certificato penale deve essere rilasciato dal casellario giudiziario non oltre novanta giorni dalla data fissata per la consultazione elettorale.

Non sussistono indicazioni in merito al formato del CV che, dunque, può essere compilato liberamente.

L'obbligo di pubblicazione deve essere adempiuto entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle elezioni (19 settembre).

Non è richiesto il consenso espresso degli interessati.

Si rileva, infine, che l'omessa pubblicazione del curriculum vitae e del certificato penale non comporta l'esclusione delle liste o dei singoli candidati da parte delle

commissioni elettorali circondariali. Tuttavia, in caso di violazione di tali obblighi di pubblicazione da parte dei partiti o movimenti politici, la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici⁵, commina una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 12.000 a euro 120.000. La previsione di cui al comma 14 in commento va evidentemente letta in combinato disposto con quanto previsto al successivo comma 15 del medesimo articolo 1, esaminato di seguito.

➤ ***Pubblicazioni CV e certificato penale dei candidati sul sito internet dell'ente cui si riferisce la competizione elettorale***

I Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, secondo quanto stabilito dal comma 15, dovranno predisporre un'apposita sezione del proprio sito internet, denominata "Elezioni trasparenti", in cui saranno pubblicati il curriculum vitae ed il certificato penale dei candidati.

La pubblicazione deve avvenire entro il settimo giorno precedente la consultazione elettorale (26 settembre) e il certificato penale deve essere rilasciato dal casellario giudiziario entro novanta giorni dalla data fissata per la consultazione elettorale.

La norma specifica che il curriculum vitae ed il certificato penale sono quelli già pubblicati nel sito internet del partito, movimento politico, lista o candidato con essa collegato, previamente comunicati agli enti interessati dalla consultazione elettorale.

Le informazioni oggetto della pubblicazione devono essere facilmente accessibili e devono consentire all'elettore di accedervi attraverso la ricerca per circoscrizione, collegio, partito e per cognome e nome del singolo candidato.

Il mancato adempimento a quanto previsto dal comma 15 in commento non comporta sanzioni.

⁵ La Commissione, istituita con la legge n. 96/2012, effettua il controllo di regolarità e di conformità alla legge del rendiconto dei partiti e movimenti politici. La Commissione ha sede presso la Camera dei deputati ed è composta da cinque componenti, di cui uno designato dal Primo presidente della Corte di cassazione, uno designato dal Presidente del Consiglio di Stato e tre designati dal Presidente della Corte dei conti. Tutti i componenti sono scelti fra i magistrati dei rispettivi ordini giurisdizionali con qualifica non inferiore a quella di consigliere di cassazione o equiparata. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso o indennità per l'attività prestata. Il mandato dei componenti della Commissione è di quattro anni ed è rinnovabile una sola volta.

➤ ***Rapporti tra partiti politici e fondazioni, associazioni e comitati***

L'articolo 1, comma 20 della legge 3/2019, ha modificato il comma 4 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 149 del 2013 introducendo una equiparazione, in materia di trasparenza e rendicontazione, tra partiti o movimenti politici e fondazioni, associazioni e comitati così come individuati e definiti dalla norma stessa.

Ai sensi del nuovo comma 4, dunque, gli obblighi in materia di trasparenza e rendicontazione stabiliti per i partiti o movimenti politici dalla legge in esame e dall'art. 5 del DL 149/2013 trovano applicazione anche per le fondazioni, le associazioni e i comitati:

- la cui composizione degli organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici;
- i cui organi direttivi siano composti in tutto o in parte:
 - da membri di organi di partiti o movimenti politici *ovvero*
 - da persone che siano o siano state, nei 10 anni precedenti, membri del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo o di Assemblee elettive regionali o locali (quindi consiglieri regionali, consiglieri comunali, ecc.) *ovvero*
 - da coloro che ricoprono o che abbiano ricoperto, nei 10 anni precedenti, incarichi di governo a livello nazionale, regionale o locale ovvero incarichi istituzionali nelle fondazioni, associazioni o comitati per esservi stati eletti o nominati in virtù della loro appartenenza a partiti o movimenti politici;
- che erogano somme a titolo di liberalità o contribuiscono in misura pari o superiore a 5.000 euro annui al finanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni interne, di membri di organi di partiti o movimenti politici o di persone che ricoprono incarichi istituzionali.

4. LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE

Ai sensi della legge 27 dicembre 2013, n. 147, comma 400, lettera d), che ha modificato l'articolo 15 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, il periodo elettorale, ai fini del lavoro straordinario, inizia il 9 agosto 2021, cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni, e termina il quinto giorno successivo a quello delle medesime consultazioni, compreso l'eventuale ballottaggio.

Il responsabile/dirigente deve adottare la determinazione di autorizzazione allo svolgimento di lavoro straordinario per il personale (art. 15 del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68).

5. CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI

GIOVEDÌ 19 AGOSTO 2021

45° giorno antecedente quello della votazione

Affissione, in tutti i Comuni nei quali si svolgono le consultazioni, del manifesto a firma del sindaco con il quale viene data notizia agli elettori del giorno della votazione e dell'eventuale turno di ballottaggio (art. 18, primo comma, del testo unico sulle elezioni comunali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

Scadenza del termine entro il quale:

- debbono essere cancellati dalle liste elettorali i nomi degli elettori che abbiano perduto la cittadinanza italiana e di quelli che siano in corsi nella perdita del diritto elettorale in seguito ad una sentenza passata in giudicato o ad altro provvedimento definitivo dell'autorità giudiziaria (art. 32, quarto comma, del testo unico sull'elettorato attivo e le liste elettorali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni);
- debbono essere iscritti nelle liste elettorali i nomi degli elettori che abbiano trasferito la loro residenza nel Comune (art. 32, quarto comma, del testo unico sull'elettorato attivo e le liste elettorali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni);
- debbono essere apportate alle liste elettorali le variazioni conseguenti al trasferimento di abitazione degli elettori nella circoscrizione di un'altra sezione dello stesso Comune (art. 41, secondo comma, del testo unico sull'elettorato attivo e le liste elettorali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni)

Giorno a decorrere dal quale:

a) la comunicazione politica radiotelevisiva si svolge nelle seguenti forme: tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di candidati e di programmi politici, interviste ed ogni altra forma che consenta il confronto tra le posizioni politiche ed i candidati che sono in competizione (art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28);

b) fino alla chiusura della campagna elettorale (cioè fino a tutto il 2° giorno antecedente quello della votazione, venerdì 18 settembre), la trasmissione su mezzi radiotelevisivi dei messaggi di propaganda, pubblicità o comunicazione politica comunque denominati è ammessa esclusivamente secondo la disciplina dell'art. 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (art. 4, comma 9, della legge 22 febbraio 2000, n. 28);

c) fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni (cioè fino a venerdì 18 settembre), gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere a

qualsiasi titolo messaggi politici elettorali, devono darne tempestiva comunicazione sulle testate edite, per consentire ai candidati ed alle forze politiche l'accesso ai relativi spazi in condizioni di parità fra loro; la comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti dall'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni (Art. 7, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28);

d) fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni (cioè fino a venerdì 18 settembre), sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggio politico elettorale:

- annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi;
- pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati;
- pubblicazioni di confronto tra più candidati (art. 7, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28);

e) fino alla chiusura delle operazioni di votazione, in qualunque trasmissione televisiva è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto (art. 5, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28);

f) fino alla chiusura delle operazioni di votazione, è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni (art. 9, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28).

In base all'articolo 38 comma 5, del TUEL, decorre da tale termine la limitazione dei Consigli Comunali ad adottare atti urgenti ed inderogabili.

Su quest'ultimo punto va detto che il Ministero dell'interno ha più volte ribadito che spetta agli stessi Consigli Comunali stabilire quali atto rientrino in tale tipologia (vedi circolare 7 dicembre 2006).

ENTRO MARTEDÌ 24 AGOSTO 2021

Entro il 5° giorno successivo a quello in cui è stato pubblicato il manifesto di convocazione dei comizi elettorali da parte del sindaco (corrispondente al 40° giorno antecedente quello della votazione)

Termine entro il quale deve essere costituito l'ufficio centrale per le elezioni comunali nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti (art. 71 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

Termine entro il quale i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, che intendano partecipare alle elezioni comunali e circoscrizionali del comune italiano nel quale risiedono, debbono presentare al comune medesimo una domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta appositamente istituita presso il Comune (art. 3, comma 1, ed art. 1, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197).

ENTRO DOMENICA 29 AGOSTO 2021

Entro il 10° giorno successivo a quello in cui è stato pubblicato il manifesto di convocazione dei comizi elettorali da parte del sindaco (corrispondente al 35° giorno antecedente quello della votazione)

Termine entro il quale l'ufficiale elettorale deve aver compilato un elenco, in tre esemplari, dei nomi dei cittadini che sono compresi nelle liste elettorali ma che non hanno compiuto il 18° anno di età nel giorno della votazione (art. 4-bis ed art. 33, primo comma, del testo unico sull'elettorato attivo e le liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni; art. 26, comma 13, della legge 24 novembre 2000, n. 340).

L'ufficiale elettorale trasmette una copia dell'elenco alla Commissione elettorale circondariale, la quale depenna dalle liste sezionali destinate alla votazione, i nomi dei cittadini compresi nell'elenco (art. 33, secondo comma, del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni).

La seconda copia dell'elenco viene pubblicata nell'albo pretorio (art. 33, terzo comma, del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni).

La terza copia dell'elenco è depositata nella segreteria del Comune (art. 33, terzo comma, del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni).

DA MARTEDÌ 31 AGOSTO A GIOVEDÌ 2 SETTEMBRE 2021

Dal 33° al 31° giorno antecedente quello della votazione

Delimitazione, ripartizione ed assegnazione, da parte della giunta comunale, degli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale (articoli 2, 3 e 4 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni).

ENTRO VENERDÌ 3 SETTEMBRE 2021

Entro il 30° giorno antecedente quello della votazione

Scadenza del termine entro il quale la Commissione elettorale circondariale iscrive nelle liste elettorali i nomi degli elettori che abbiano acquistato il diritto di voto per motivi diversi dal compimento del 18° anno di età o per cessazione di cause ostative (art. 32, quarto comma, del testo unico sull'elettorato attivo e le liste

elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni).

VENERDÌ 3 SETTEMBRE 2021 ORE 8.00

30° giorno antecedente quello della votazione

Inizio della presentazione (ore 8) delle candidature alla carica di sindaco e delle collegate liste dei candidati alla carica di consigliere comunale presso la segreteria del Comune.

(Per le elezioni comunali nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti: art. 72, commi 1 e 2, ed art. 73, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; art. 32, penultimo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; articoli 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132);

(Per le elezioni comunali nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti: art. 71, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; art. 28, penultimo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

Entro lo stesso giorno, per le elezioni comunali, il segretario comunale invia alla Commissione elettorale circondariale gli atti relativi alle candidature e liste presentate.

(Per le elezioni comunali nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti: art. 32, ultimo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni);

(Per le elezioni comunali nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti: art. 28, ultimo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

Inizio della propaganda elettorale (art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni).

Inizio del divieto di:

- svolgere propaganda elettorale luminosa a carattere fisso, ivi compresi i tabelloni, gli striscioni o i drappi;
- effettuare ogni forma di propaganda luminosa mobile;
- compiere lancio o getto di volantini;
- utilizzare altoparlanti su mezzi mobili fuori dei casi previsti dall' art. 7, secondo comma, della legge 24 aprile 1975, n. 130 (possibilità di preannunciare il giorno e l'ora in cui si terranno comizi e riunioni di propaganda elettorale) (art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni).

Inizio della facoltà di tenere riunioni elettorali e comizi senza il preventivo avviso al Questore della provincia (art. 7, primo comma, della legge 24 aprile 1975, n. 130, e successive modificazioni).

SABATO 4 SETTEMBRE 2021 ORE 12.00

29° giorno antecedente quello della votazione

Scadenza del termine per la presentazione (ore 12) delle candidature alla carica di sindaco e delle collegate liste dei candidati alla carica di consigliere comunale presso la segreteria del Comune.

(Per le elezioni comunali nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti: art. 72, commi 1 e 2, ed art. 73, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; art. 32, penultimo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; articoli 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132);

(Per le elezioni comunali nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti: art. 71, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; art. 28, penultimo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni)

Entro lo stesso giorno, per le elezioni comunali, il segretario comunale invia alla Commissione elettorale circondariale gli atti relativi alle candidature e liste presentate.

(Per le elezioni comunali nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti: art. 32, ultimo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni);

(Per le elezioni comunali nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti: art. 28, ultimo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

Esame, da parte della Commissione elettorale circondariale delle candidature presentate alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale (Articoli 30 e 33 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

Per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti - Immediata comunicazione delle decisioni adottate dalla Commissione elettorale circondariale al sindaco, per la preparazione e la stampa del manifesto recante le candidature, ed al Prefetto, per la predisposizione e la stampa delle schede di votazione (art. 31 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

DOMENICA 5 SETTEMBRE 2021

28° giorno antecedente quello della votazione (giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione delle liste)

Conclusione dell'esame, da parte della Commissione elettorale circondariale delle candidature presentate alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica

di consigliere comunale (art. 30 ed art. 33 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

ENTRO MARTEDÌ 7 SETTEMBRE 2021

Entro il 26° giorno antecedente quello della votazione

Per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti - Riunione della Commissione elettorale circondariale per udire, eventualmente, i delegati delle liste contestate o modificate, per decidere sulle contestazioni effettuate in sede di verifica delle candidature alla carica di sindaco e di consigliere comunale, per ammettere nuovi documenti e per deliberare sulle modificazioni eseguite (art. 33, ultimo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni);

Per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti - Immediata comunicazione delle decisioni adottate dalla Commissione elettorale circondariale al Sindaco, per la stampa del manifesto recante le candidature, ed al Prefetto per la stampa delle schede di votazione (art. 34 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

Per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti - Presentazione, da parte dei presentatori della candidatura alla carica di sindaco e della collegata lista di candidati alla carica di consigliere, di un nuovo contrassegno in sostituzione di quello ricusato dalla Commissione elettorale circondariale per le conseguenti decisioni della Commissione medesima (art. 30, primo comma, lettera b, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni). In caso di ricusazione del contrassegno, la norma citata dispone che la Commissione elettorale assegna un termine di non oltre 48 ore per la presentazione di un nuovo contrassegno.

Per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti - Immediata comunicazione delle decisioni adottate dalla Commissione elettorale circondariale in ordine alla presentazione di nuovi contrassegni al sindaco, per la stampa del manifesto recante le candidature, ed al Prefetto per la stampa delle schede di votazione (art. 31 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

Nei 2 giorni successivi a quello in cui è stata ricevuta la comunicazione relativa alle liste ammesse per le elezioni comunali

Gli articoli 30 (comuni fino a 15.000 abitanti) e 33 (comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti) del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960 stabiliscono che la commissione elettorale procede all'esame delle candidature entro il giorno successivo a quello della loro presentazione (23 agosto). Le relative decisioni sono immediatamente comunicate al Sindaco per la preparazione del manifesto. Inoltre in caso di ricusazione del contrassegno (per i

comuni fino a 15.000 abitanti), ovvero per sentire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate (altri comuni), per prendere visione dei nuovi documenti e per deliberare sulle modificazioni eseguite, la Commissione assegna un nuovo termine, rispettivamente di 48 ore, ovvero si riunisce entro il 26° giorno antecedente la data della votazione (25 agosto).

La giunta comunale - ricevuta comunicazione delle candidature ammesse per le elezioni - ripartisce gli appositi spazi destinati alle affissioni di propaganda elettorale in sezioni ed assegna queste ultime sia a coloro che partecipano alla competizione con proprie candidature, gruppi o liste, sia a coloro che non prendono parte direttamente alla consultazione ma che abbiano egualmente presentato domanda per eseguire le predette affissioni (art. 5 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni).

ENTRO MERCOLEDÌ 8 SETTEMBRE 2021

Entro il 20° giorno successivo a quello di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali (corrispondente al 25° giorno antecedente quello della votazione)

Spedizione della cartolina avviso agli elettori residenti all'estero da parte del Comune di iscrizione elettorale (art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40; art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299).

Tra il 25° ed il 20° giorno antecedenti quello della votazione

La Commissione elettorale comunale, in pubblica adunanza, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del Comune, se designati, procede, a termini dell'articolo 6 legge 95/1989:

- a) alla nomina degli scrutatori per ogni sezione elettorale del Comune, scegliendoli fra i nominativi compresi nell'albo degli scrutatori, in numero pari a quello occorrente;
- b) alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi compresi nell'albo, per sostituire gli scrutatori in caso di rinuncia o impedimento;
- c) alla nomina degli ulteriori scrutatori, scegliendoli nelle liste elettorali del Comune, qualora il numero dei nominativi compresi nell'albo non sia sufficiente per gli adempimenti di cui alle precedenti lett. a) e b).

Con apposito manifesto viene dato annuncio al pubblico della data fissata per l'adunanza.

Il manifesto deve essere affisso almeno due giorni prima della data in cui sarà effettuata l'adunanza.

DA DOMENICA 12 SETTEMBRE FINO A VENERDÌ 1 OTTOBRE 2021

Dal 21° al 2° giorno antecedenti quello della votazione

Stampa delle schede di votazione per le elezioni comunali a cura dell'Ufficio territoriale del Governo.

Controllo dei quantitativi, confezionamento dei pacchi di schede sezione per sezione, e recapito ai Comuni interessati alle elezioni.

LUNEDÌ 13 SETTEMBRE 2021

20° giorno antecedente quello della votazione

Scadenza del termine entro il quale la Commissione elettorale comunale, in pubblica adunanza ed alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione se designati, procede alla nomina degli scrutatori, compresi nell'apposito albo, per ciascuna sezione elettorale del Comune ed alla formazione di una graduatoria di nominativi per sostituire gli scrutatori in casi di rinuncia od impedimento (art. 6, comma 1, della legge 8 marzo 1989, n. 95, sostituito dall'art. 9, comma 4, della legge 21 dicembre 2005, n. 70, modificato dal D.L. n. 1/2006, convertito dalla legge n. 22/2006).

ENTRO SABATO 18 SETTEMBRE 2021

Entro il 15° giorno antecedente quello della votazione

Scadenza del termine entro il quale apportare le variazioni alle liste elettorali per morte degli elettori (Art. 32, quarto comma, del testo unico sull'elettorato attivo e le liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni).

Il sindaco od il commissario per la provvisoria amministrazione del Comune notificano l'avvenuta nomina a scrutatore per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale (Art. 6, comma 3, della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni)

Entro 48 ore dalla notificazione dell'avvenuta nomina, i sorteggiati devono comunicare l'esistenza di un eventuale, grave impedimento al sindaco o al commissario, i quali provvedono a sostituire le persone impediti.

DA SABATO 18 SETTEMBRE FINO A SABATO 2 OTTOBRE 2021

Nei 15 giorni precedenti la data della votazione

È vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se i sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello in cui vige il divieto (Art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28)

ENTRO GIOVEDÌ 23 SETTEMBRE 2021

Entro il 10° giorno antecedente quello della votazione

Invio, alla Commissione elettorale circondariale da parte dell'ufficiale elettorale, di eventuali proposte di variazioni della sede di qualche ufficio elettorale di sezione in conseguenza di sopravvenute gravi circostanze (art. 38, terzo comma, art. 4-bis, ed art. 33, primo comma, del testo unico sull'elettorato attivo e le liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni; art. 26, comma 13, della legge 24 novembre 2000, n. 340).

ENTRO SABATO 25 SETTEMBRE 2021

Entro l'8° giorno antecedente quello della votazione

Invio, al sindaco del Comune, delle liste degli elettori di ogni sezione da parte della Commissione elettorale circondariale (art. 18, secondo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

Affissione all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici delle decisioni della Commissione elettorale dei manifesti recanti le liste e le candidature definitivamente ammesse alle elezioni comunali (articoli 31, primo comma, e 34, primo comma, T.U. n. 570/1960).

ENTRO MARTEDÌ 28 SETTEMBRE 2021

Entro il 5° giorno antecedente quello della votazione

Decisione della Commissione elettorale circondariale su eventuali proposte, pervenute dall'ufficiale elettorale, di variazione della sede di qualche ufficio elettorale di sezione (Art. 38, terzo comma, art. 4-bis, ed art. 33, primo comma, del testo unico sull'elettorato attivo e le liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni; Art. 26, comma 13, della legge 24 novembre 2000, n. 340)

Qualora la variazione sia stata approvata, il sindaco la porta a conoscenza del pubblico con apposito manifesto che deve essere affisso due giorni prima di quello della votazione (venerdì 24 maggio 2019).

ENTRO GIOVEDÌ 30 SETTEMBRE 2021

Entro il 3° giorno antecedente quello della votazione

Il sindaco o il commissario notificano agli interessati l'avvenuta nomina a scrutatore di seggio elettorale in sostituzione di eventuali rinunciatari per grave impedimento (Art. 6, comma 4, della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni).

Scadenza del termine entro il quale gli elettori ricoverati nei luoghi di cura debbono far pervenire, al sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la richiesta di esercitare il diritto di voto nel luogo di degenza (art. 42 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136; art. 1, primo comma, lettera e), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1976, n. 240).

Scadenza del termine entro il quale gli elettori presenti in luoghi di detenzione debbono far pervenire, al sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la richiesta di esercitare il diritto di voto nel medesimo luogo di detenzione (articoli 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136).

Trasmissione al sindaco - da parte della Commissione elettorale circondariale per le elezioni comunali per la consegna ad ogni presidente di seggio - dell'elenco dei delegati che sono stati autorizzati a designare per le elezioni comunali i rappresentanti delle liste dei candidati presso il seggio (anche per l'eventuale turno di ballottaggio) (art. 35, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

ENTRO VENERDÌ 1 OTTOBRE 2021

Entro il 2° giorno antecedente quello della votazione

Consegna ai sindaci dei Comuni della provincia da parte dell'Ufficio territoriale del Governo delle scatolette di cartone contenenti i timbri per le sezioni elettorali e dei pacchi con le schede per la votazione per le elezioni comunali.

Attuazione delle variazioni alle liste degli elettori di ogni sezione, da parte della Commissione elettorale circondariale, in conseguenza di errori materiali di scritturazione o di omissioni di nomi di elettori regolarmente iscritti nelle liste elettorali generali (art 40, ultimo comma, del testo unico sull'elettorato attivo e le liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n., 223, e successive modificazioni).

Presentazione al segretario comunale degli atti di designazione dei rappresentanti dei gruppi dei candidati alle elezioni comunali presso ogni seggio elettorale, anche per l'eventuale turno di ballottaggio.

Decorso il termine anzidetto, le designazioni potranno essere comunicate ai rispettivi presidenti di seggio il sabato pomeriggio (2 ottobre 2021) oppure la mattina stessa della votazione (domenica 3 ottobre 2021) purché prima che sia iniziata la votazione (art. 35, secondo comma, art. 47, primo comma, ed art. 48, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

VENERDÌ 1 OTTOBRE 2021

2° giorno antecedente quello della votazione

Pubblicazione del manifesto del sindaco con il quale viene data notizia agli elettori di eventuali variazioni apportate alle sedi degli uffici elettorali di sezione (art. 38, ultimo comma, del testo unico sull'elettorato attivo e le liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni).

Scadenza del termine entro il quale il Comune - nelle cui liste elettorali sono iscritti gli elettori che chiedono di votare nel luogo di cura in cui siano ricoverati ovvero nel luogo di detenzione dove siano ospitati - deve:

- a) includere i nominativi degli elettori richiedenti negli elenchi da consegnare ai presidenti di seggio;
- b) rilasciare ai richiedenti un'attestazione nella quale si dichiara che il loro nome è stato incluso negli elenchi di cui alla lettera a) (art. 42, terzo comma, 35, secondo comma, art. 45, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; art. 8, terzo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136; art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299).

SABATO 2 OTTOBRE 2021

Giorno antecedente quello della votazione

Inizio del divieto di effettuare, nel giorno precedente ed in quello stabilito per la votazione:

- i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- la nuova affissione di stampati, di giornali murali od altri e di manifesti di propaganda elettorale;
- la diffusione di trasmissioni radiotelevisive di propaganda elettorale (art. 9, primo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni; art. 9-bis del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, nella legge 4 febbraio 1985, n. 10).

Prima dell'insediamento del seggio:

- consegna ai presidenti di seggio, a cura di sindaci, del materiale occorrente per la votazione;
- consegna degli elenchi degli elettori degenti in luoghi di cura e dei detenuti aventi diritto al voto che siano stati autorizzati a votare, rispettivamente, nel luogo di ricovero o di detenzione;
- consegna degli altri elenchi previsti nelle istruzioni ministeriali (art. 27, primo comma, ed art. 42, terzo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; articoli 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136).

Ore 16 - Costituzione dell'ufficio elettorale di sezione (seggio) da parte del presidente (art. 47 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

Autenticazione delle schede di votazione per le elezioni comunali mediante apposizione della firma dello scrutatore nell'apposito spazio situato sulla facciata esterna della scheda, ed eventualmente per le elezioni circoscrizionali (art. 47 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

Subito dopo l'apposizione della firma dello scrutatore sulle schede - Apertura del plico contenente il timbro della sezione⁶ ed apposizione del timbro medesimo nell'apposito spazio della facciata esterna della scheda (art. 47, settimo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

All'atto dell'insediamento del seggio - Il presidente di seggio, sentita la direzione sanitaria del luogo di cura eventualmente esistente nell'ambito della circoscrizione della sezione, fissa l'ora in cui gli elettori ricoverati nei luoghi di cura potranno esercitare il diritto di voto.

Analogamente il presidente, sentita la direzione del luogo di detenzione eventualmente esistente nell'ambito della circoscrizione della sezione, determina l'ora in cui gli elettori detenuti potranno esercitare il diritto di voto (art. 44, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; articoli 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136).

Presentazione, direttamente ai singoli presidenti di seggio, degli atti di designazione dei rappresentanti delle liste dei candidati presso la sezione, che non siano stati già presentati in precedenza al segretario comunale (art. 35, secondo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

⁶ Se in dotazione alla sezione vi sia anche un eventuale secondo timbro, questo non deve essere utilizzato per autenticare le schede il sabato pomeriggio, ma deve essere adoperato esclusivamente per timbrare la tessera degli elettori il cui voto viene raccolto in luoghi di cura o di detenzione.

Concluse tutte le operazioni sopra indicate - Il presidente provvede a sigillare l'urna o le urne, le cassette o scatole recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutti gli atti, i verbali ed il timbro della sezione.

Quindi rimanda per il prosieguo le operazioni dell'ufficio elettorale di sezione alle ore 7 del mattino del giorno successivo, domenica 3 ottobre 2021.

Successivamente fa sfollare la sala della votazione da tutti gli estranei al seggio e provvede alla chiusura ed alla custodia della stessa in modo che nessuno possa entrarvi.

DOMENICA 3 OTTOBRE 2021

1° Giorno della votazione

Dalle ore 7 alle ore 23

È vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di duecento metri dall'ingresso delle sezioni elettorali (art. 9, secondo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni).

Continuano ad essere vietati:

- i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- la nuova affissione di stampati, di giornali murali od altri e di manifesti di propaganda elettorale;
- la diffusione di trasmissioni radiotelevisive di propaganda elettorale (art 9, primo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni; art. 9-bis del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, nella legge 4 febbraio 1985, n. 10).

Ore 7 di domenica 3 ottobre 2021 - Il presidente, constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara aperta la votazione alla quale gli elettori sono ammessi nell'ordine di presentazione indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista (art. 48, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, come modificato dall'art. 1, comma 11 della legge 14 aprile 2002, n. 62).

È opportuno che anche prima delle ore 7, il presidente ricostituisca il seggio elettorale, nell'eventualità della sostituzione di scrutatori assenti.

Prima che abbiano inizio le operazioni di votazione - Presentazione, direttamente ai singoli presidenti di seggio, degli atti di designazione dei rappresentanti delle liste dei candidati presso la sezione, che non siano stati già presentati in precedenza al

segretario comunale (art. 35, secondo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

Dalle ore 7 alle 23 di domenica 3 ottobre 2021 - Operazioni di votazione per le elezioni. (art. 48, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; art. 11 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 1, comma 13, legge 16 aprile 2002, n. 62; art. 3, decreto-legge 5 marzo 2021, n. 21, convertito nella legge 3 maggio 2021, n. 58.

La votazione deve proseguire fino alle ore 23 - A tale ora il presidente, ammessi a votare gli elettori che ancora si trovano nei locali del seggio, dichiara chiusa la votazione (art. 53, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; art. 11 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni)

Dopo che questi elettori hanno votato, il presidente effettua le operazioni previste dall'articolo 51 del DPR n. 570/1960, e rinvia la votazione alle ore 7 del mattino successivo.

LUNEDÌ 4 OTTOBRE 2021

2° giorno di votazione

Ore 7 del mattino del lunedì - il presidente ricostituisce l'ufficio elettorale di sezione (art. 52, primo comma, del testo unico n. 570/1960).

Constatata l'integrità dei mezzi di sigillatura apposti alle aperture ed agli accessi della sala nonché dei sigilli apposti alle urne contenenti le schede votate, alle scatole contenenti le schede autenticate ed al plico sigillato contenente gli atti dell'ufficio il presidente apre il plico medesimo, le scatole contenenti le schede autenticate e la fessura delle urne che contengono le schede votate e fa riprendere le operazioni di votazione.

Le operazioni di votazione devono proseguire sino alle ore 15 del lunedì.

Se a tale ora siano ancora presenti nella sala o nelle immediate adiacenze elettori che non hanno votato, il presidente ne fa prendere nota e li ammette a votare nell'ordine in cui sono stati annotati (art. 52, secondo comma, del testo unico n. 570/1960).

Quindi, il presidente dichiara chiusa la votazione.

Dopo le ore 15,00 (chiusura dei seggi)

A termini dell'art. 3 del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 21, convertito nella legge 3 maggio 2021, n. 58, appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede, nell'ordine, allo scrutinio relativo alle elezioni politiche suppletive, e successivamente, senza interruzione, a quello relativo alle elezioni regionali o alle elezioni amministrative.

Nel caso di coincidenza delle elezioni regionali con le elezioni amministrative, lo scrutinio relativo alle elezioni amministrative è rinviato alle ore 9 del martedì dando la precedenza alle elezioni comunali e poi a quelle circoscrizionali.

MARTEDÌ 5 OTTOBRE 2021

Ore 9

Inizio delle operazioni di scrutinio delle elezioni amministrative (artt. 63, primo e secondo comma, e 68, primo e secondo comma, T.U. n. 570/1960, rispettivamente, per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti e per quelli con popolazione superiore a 15.000 abitanti).

Le operazioni di scrutinio devono essere ultimate entro 12 ore dal loro inizio e devono svolgersi senza alcuna interruzione (art. 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132).

Per le elezioni comunali nei Comuni con *popolazione superiore a 15.000 abitanti*, il presidente dell'Ufficio centrale riunisce l'Ufficio medesimo che riassume i risultati delle varie sezioni e proclama gli eletti se uno dei candidati alla carica di sindaco abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi (art. 72 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132; art. 72, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

In caso contrario il presidente sospende la proclamazione, individua i due candidati alla carica di sindaco che abbiano ottenuto il maggior numero di voti validi e rinvia la proclamazione al termine delle operazioni di scrutinio che avranno luogo dopo il turno di ballottaggio (art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132; Art. 72, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

Per le elezioni comunali nei Comuni con *popolazione fino a 15.000 abitanti*, il presidente dell'unica sezione del Comune, ovvero il presidente della prima sezione quando il Comune abbia più di una sezione, riunisce i presidenti delle altre sezioni, o chi ne faccia le veci, e insieme ad essi riassume i risultati degli scrutini delle sezioni, pronunzia sopra qualunque incidente e proclama gli eletti (art. 67 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132; art. 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

In caso di parità di risultato tra i due candidati alla carica di sindaco che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, il presidente dell'Adunanza dei presidenti delle sezioni rende noti i nomi dei candidati che debbono partecipare al ballottaggio e rimanda la proclamazione al termine delle operazioni di scrutinio che si svolgeranno dopo il turno di ballottaggio (art. 8 del decreto del Presidente della

Repubblica 28 aprile 1993, n. 132; art. 71, comma 6, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

Entro tre giorni dalla data in cui il tribunale ovvero la sezione distaccata del tribunale ha ricevuto il plico contenente le liste degli elettori della sezione relative alla votazione di domenica 20 settembre e lunedì 21 settembre - Il tribunale o la sezione distaccata del medesimo invita gli scrutatori ad assistere, ove credano, all'apertura del plico contenente le liste degli elettori e delle elettrici della sezione.

Le liste rimangono depositate per cinque giorni nella cancelleria del tribunale o della sezione distaccata ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza (art. 62 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

Entro tre giorni dalla data in cui si sono concluse le operazioni di scrutinio relative al primo turno di votazione e non si sono verificati i presupposti per il ballottaggio, il sindaco pubblica i risultati delle elezioni e li notifica agli eletti (art. 61 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570).

ENTRO DOMENICA 10 OTTOBRE 2021

ENTRO SETTE GIORNI DALLA VOTAZIONE DEL PRIMO TURNO

N.B.: In relazione al presente termine la pubblicazione del Ministero Interno n. 1-bis relativa alla elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale di domenica 6 maggio e lunedì 7 maggio 2012, ha considerato - v. pag. 46 - che i sette giorni previsti per dichiarare il collegamento con ulteriori liste decorrano dal primo giorno di votazione e pertanto, nelle elezioni in esame, dal 6 maggio, cioè dalla domenica. La stessa pubblicazione riporta il calendario delle operazioni a pag. 10 e 11, a conferma di quanto sopra.

I candidati alla carica di sindaco nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ammessi al ballottaggio, hanno facoltà di dichiarare il collegamento con altri gruppi o liste rispetto a quelli che erano collegati con loro nel primo turno di votazione.

La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con un'analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi o delle liste interessati (art. 72, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

ENTRO GIOVEDÌ 14 OTTOBRE 2021

Entro il 3° giorno antecedente quello della votazione del turno di ballottaggio

Scadenza del termine entro il quale gli elettori ricoverati nei luoghi di cura debbono far pervenire, al sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la richiesta di esercitare il diritto di voto nel luogo di degenza (art. 42 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136; art. 1, primo comma, lettera e), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1976, n. 240)

Scadenza del termine entro il quale gli elettori presenti in luoghi di detenzione debbono far pervenire, al sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la richiesta di esercitare il diritto di voto nel medesimo luogo di detenzione (articoli 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136).

ENTRO VENERDÌ 15 OTTOBRE 2021

Entro il 2° giorno antecedente quello della votazione del turno di ballottaggio

Consegna ai sindaci dei Comuni della provincia da parte dell'Ufficio territoriale del Governo delle scatolette di cartone contenenti i timbri per le sezioni elettorali e dei pacchi con le schede per la votazione del turno di ballottaggio per l'elezione diretta del presidente della provincia e del sindaco.

SABATO 16 OTTOBRE 2021

Giorno antecedente quello della votazione del turno di ballottaggio

Inizio del divieto di effettuare, nel giorno precedente ed in quello stabilito per la votazione:

- i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- la nuova affissione di stampati, di giornali murali od altri e di manifesti di propaganda elettorale;
- la diffusione di trasmissioni radiotelevisive di propaganda elettorale (art. 9, primo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni; art. 9-bis del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, nella legge 4 febbraio 1985, n. 10)

Prima dell'insediamento del seggio:

- consegna ai presidenti di seggio, a cura di sindaci, del materiale occorrente per la votazione;
- consegna degli elenchi degli elettori degenti in luoghi di cura e dei detenuti aventi diritto al voto che siano stati autorizzati a votare, rispettivamente, nel luogo di ricovero o di detenzione;

- consegna degli altri elenchi previsti nelle istruzioni ministeriali (art. 27, primo comma, ed art. 42, terzo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; Articoli 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136).

Ore 16 - Costituzione dell'ufficio elettorale di sezione (seggio) da parte del presidente (art. 47 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni)

Autenticazione delle schede di votazione per le elezioni comunali mediante apposizione della firma dello scrutatore nell'apposito spazio situato sulla facciata esterna della scheda (art. 47 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

Subito dopo l'apposizione della firma dello scrutatore sulle schede. - Apertura del plico contenente il timbro della sezione⁷ ed apposizione del timbro medesimo nell'apposito spazio della facciata esterna della scheda (art. 47, settimo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni)

All'atto dell'insediamento del seggio - Il presidente di seggio, sentita la direzione sanitaria del luogo di cura eventualmente esistente nell'ambito della circoscrizione della sezione, fissa l'ora in cui gli elettori ricoverati nei luoghi di cura potranno esercitare il diritto di voto.

Analogamente il presidente, sentita la direzione del luogo di detenzione eventualmente esistente nell'ambito della circoscrizione della sezione, determina l'ora in cui gli elettori detenuti potranno esercitare il diritto di voto (art. 44, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; articoli 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136).

Presentazione, direttamente ai singoli presidenti di seggio, degli atti di designazione dei rappresentanti dei gruppi dei candidati per le elezioni comunali presso la sezione, che non siano stati già presentati in precedenza al segretario comunale (art. 35, secondo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

Concluse tutte le operazioni sopra indicate. - Il presidente provvede a sigillare l'urna o le urne, le cassette o scatole recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutti gli atti, i verbali ed il timbro della sezione. Quindi rimanda per il prosieguo le operazioni dell'ufficio elettorale di sezione alle ore 7 del mattino del giorno successivo, domenica 9 giugno 2019.

Successivamente fa sfollare la sala della votazione da tutti gli estranei al seggio e provvede alla chiusura ed alla custodia della stessa in modo che nessuno possa

⁷ Se in dotazione alla sezione vi sia anche un eventuale secondo timbro, questo non deve essere utilizzato per autenticare le schede il sabato pomeriggio, ma deve essere adoperato esclusivamente per timbrare la tessera degli elettori il cui voto viene raccolto in luoghi di cura o di detenzione.

entrarvi (art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni; art. 45, ultimo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni)

DOMENICA 17 OTTOBRE 2021

1° giorno della votazione del turno di ballottaggio

È vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di duecento metri dall'ingresso delle sezioni elettorali (art. 9, secondo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni)

Continuano ad essere vietati:

- i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- la nuova affissione di stampati, di giornali murali od altri e di manifesti di propaganda elettorale;
- la diffusione di trasmissioni radiotelevisive di propaganda elettorale (Art. 9, primo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni; Art. 9-bis del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, nella legge 4 febbraio 1985, n. 10).

Ore 7 - Il presidente constata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti la sera precedente agli accessi della sala nonché quella dei sigilli delle urne e dei plichi (Art. 48, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

Dalle ore 7 alle 23 di domenica 17 ottobre 2021 - Operazioni di votazione del turno di ballottaggio per l'elezione diretta del sindaco (art. 48, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; art. 11 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni, art. 1-bis, D.L. n. 26/2020, convertito nella legge n. 59/2020).

La votazione deve proseguire fino alle ore 23.

A tale ora il presidente, ammessi a votare gli elettori che ancora si trovano nei locali del seggio, dichiara chiusa la votazione (art. 53, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; Art. 11 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni).

Il presidente rinvia quindi la votazione del turno di ballottaggio alle ore 7 del mattino del giorno successivo lunedì 18 ottobre 2021.

LUNEDÌ 18 OTTOBRE 2021

2° giorno di votazione del turno di ballottaggio

Continuano a essere vietati nei giorni stabiliti per la votazione del turno di ballottaggio:

- i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- la nuova affissione di stampati, di giornali murali od altri e di manifesti di propaganda elettorale;
- la diffusione di trasmissioni radiotelevisive di propaganda elettorale.

Alle ore 7, il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione constata che sono integri i mezzi precauzionali apposti la sera precedente agli accessi della sala della votazione e i sigilli delle urne e dei plichi, e dichiara aperta la votazione della seconda giornata di ballottaggio che prosegue sino alle ore 15,00. Gli elettori che alle ore 15 si trovino ancora nei locali dell'ufficio elettorale di sezione sono ammessi a votare (art. 52 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e art. 11, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81).

Immediatamente dopo la chiusura della votazione del turno di ballottaggio - Inizio, in tutte le sezioni elettorali, delle operazioni di riscontro previste dall'art. 53 del testo unico 1960, n. 570 (accertamento del numero dei votanti, conteggio del numero delle schede rimaste nella cassetta o scatola, per accertare la loro corrispondenza con il numero degli elettori della sezione che non hanno votato) (art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni; art. 53 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

Appena compiute le operazioni di riscontro - Inizio, in tutte le sezioni elettorali, delle operazioni di spoglio delle schede per il turno di ballottaggio e di scrutinio dei voti in esse contenuti (art. 11, comma 2-bis, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni).

Le operazioni di scrutinio devono essere ultimate entro 12 ore dal loro inizio (art. 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132).

Dopo le operazioni di scrutinio:

- per le elezioni comunali nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il presidente dell'Ufficio centrale riunisce l'Ufficio medesimo che riassume i risultati delle varie sezioni e proclama gli eletti (art. 72 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132; art. 72 ed art. 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

- per le elezioni comunali nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, il presidente dell'unica sezione del Comune, ovvero il presidente della prima sezione quando il Comune abbia più di una sezione, riunisce i presidenti delle altre sezioni, o chi ne faccia le veci, e insieme ad essi riassume i risultati degli scrutini

delle sezioni, pronunzia sopra qualunque incidente e proclama gli eletti (art. 67 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132; art. 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

MARTEDÌ 19 OTTOBRE 2021

1° giorno successivo a quelli della votazione del turno di ballottaggio

Ore 8 - Per le elezioni comunali nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il presidente dell'Ufficio centrale, qualora non l'abbia potuto fare già nella giornata precedente, riunisce l'Ufficio medesimo che riassume i risultati delle varie sezioni e proclama gli eletti se uno dei candidati alla carica di sindaco abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi (Art. 72 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; Art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132; Art. 72 ed art. 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

Ore 8 - Per le elezioni comunali nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, il presidente dell'unica sezione del Comune, ovvero il presidente della prima sezione quando il Comune abbia più di una sezione, qualora non l'abbia potuto fare già nella giornata precedente, riunisce i presidenti delle altre sezioni, o chi ne faccia le veci, e insieme ad essi riassume i risultati degli scrutini delle sezioni, pronunzia sopra qualunque incidente e proclama gli eletti (art. 67 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132; art. 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

Entro tre giorni dalla data in cui il tribunale ovvero la sezione distaccata del tribunale abbia ricevuto il plico contenente le liste degli elettori della sezione relative alla votazione del turno di ballottaggio di domenica 17 ottobre 2021.

Il tribunale o la sezione distaccata del medesimo invita gli scrutatori ad assistere, ove credano, all'apertura del plico contenente le liste degli elettori e delle elettrici della sezione. Le liste rimangono depositate per cinque giorni nella cancelleria del tribunale o della sezione distaccata ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza (Art. 62 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

Entro tre giorni dalla chiusura delle operazioni di scrutinio

Il sindaco pubblica i risultati delle elezioni e li notifica agli eletti (Art. 61 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

6. PROPAGANDA ELETTORALE

6.1 Disposizioni generali

La disciplina della propaganda elettorale è stabilita dai seguenti provvedimenti:

- a) *legge 22 febbraio 2000, n. 28* - Disposizioni generali per la parità di accesso ai mezzi d'informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica.

L'art. 9 in particolare, stabilisce che:

- dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quella in forma impersonale e indispensabile per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni;
 - le emittenti radiotelesive pubbliche e private, su indicazione delle istruzioni competenti, informano i cittadini delle modalità di voto e degli orari di apertura e di chiusura dei seggi elettorali;
- b) *regolamento per l'accesso al servizio radio-televisivo pubblico*, approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelesivi nella seduta del 30 gennaio 2001 e smi., pubblicato sulla G.U. 21 marzo 2001, n. 67 per gli indirizzi generali che possono trovare applicazione anche per le trasmissioni relative alle elezioni;
- c) *legge 24 aprile 1975, n. 130* "Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali".
- d) *legge 4 aprile 1956, n. 212* "Norme per la disciplina della propaganda elettorale" e successive modificazioni.

6.2 Individuazione e delimitazione degli spazi per la propaganda elettorale

L'articolo 2, L. 4 aprile 1956 n. 212 "Norme per la disciplina della propaganda elettorale" stabilisce che la Giunta Comunale, tra il 33° e il 30° giorno antecedente alle votazioni è tenuta ad individuare, all'interno del territorio comunale, appositi spazi nei quali collocare i tabelloni per l'affissione dei manifesti.

6.3 Affissione in spazi destinati alla normale pubblicità

Nel periodo di tempo che va dal decreto di indizione dei comizi fino alla fine della votazione, la normativa pone divieti per evitare che la comunicazione delle informazioni agli elettori venga effettuata in modo da agevolare l'una o l'altra delle forze che concorrono tra loro o che hanno governato l'ente fino a quel momento possano trarre vantaggio da questa posizione di supremazia. In ottemperanza a quanto disposto dalla L. 4 aprile 1956, n. 212 come modificata dalla L. 24 aprile 1975, n. 130 e dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147, a partire dal 30° giorno antecedente le votazioni, i manifesti di propaganda possono essere affissi esclusivamente negli appositi spazi che devono essere messi a disposizione di tutti i candidati da parte del Comune. Nel periodo di tempo precedente, in particolare quello che intercorre dalla data di affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali fino al 30° giorno antecedente alle votazioni, le affissioni possono essere effettuate negli spazi destinati alle affissioni pubblicitarie e con le medesime regole di queste ultime.

6.4 Affissione fuori degli spazi elettorali assegnati

La Cassazione ha affermato che, poiché lo scopo della legge 4 aprile 1956, n. 212 recante Norme per la disciplina della propaganda elettorale è quello di tutelare la *par condicio* di coloro che concorrono nella competizione elettorale, l'art. 8, terzo comma, della legge citata, punisce non solo chiunque affigge manifesti elettorali fuori delle superfici globalmente destinate alla propaganda, ma a maggior ragione anche chiunque li affigga dentro quelle superfici globali e tuttavia fuori dalla specifica superficie assegnata alla lista o al concorrente uninominale propagandato dal manifesto affisso (Cass. penale, III, 28 settembre 1994, n. 10256, Sett. Giur. 1995, 124).

L'affissione in luoghi diversi da quelli consentiti è stata depenalizzata dall'articolo 15, comma 17 della L. 10 dicembre 1993, n. 515 ed è ora soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 103,00€ a 1.032,00€ a carico esclusivamente dell'esecutore materiale purché colto in flagranza, non sussistendo alcuna responsabilità, neppure solidale, a carico del committente. A differenza di quanto previsto per le sanzioni, le spese sostenute dal Comune per la rimozione della propaganda abusiva sono invece a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile.

6.5 Elezioni comunali e provinciali - agevolazioni postali e fiscali per la propaganda dei candidati

Per le elezioni dei consigli comunali e provinciali, del sindaco e del Presidente della Provincia si applicano le seguenti disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515:

a) Agevolazioni postali

Tariffe postali agevolate per gli invii di materiale elettorale (art. 17 della legge n. 515/1993).

b) Agevolazioni fiscali

Sono previste nei 90 giorni precedenti le elezioni, agevolazioni fiscali consistenti nell'applicazione dell'aliquota I.V.A. al 4 per cento per il materiale tipografico e per la carta e gli inchiostri dello stesso, per l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l'affitto di locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste e dai candidati (art. 7 della legge n. 90/2004).

c) Interventi dei Comuni

A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, per le elezioni del Parlamento Europeo, dei consigli regionali, provinciali e comunali, i Comuni sono tenuti a mettere a disposizione, in base alle proprie norme regolamentari, senza oneri per i Comuni stessi, dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale - in misura uguale fra loro - i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

7. I DATI SIGNIFICATIVI

DATI SUI COMUNI AL VOTO

Nella tornata elettorale del 3 e 4 ottobre (con turno di ballottaggio il 17 e 18 ottobre) andranno al voto **1.351 Comuni**⁸, di cui 137 con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e 1.214 con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti. Secondo i dati forniti dal Ministero dell'Interno, la popolazione interessata dalle prossime elezioni amministrative è pari a 15.181.540 mentre la popolazione votante è pari a 13.128.492.

Si voterà in **20 Comuni capoluogo di Provincia**:

Benevento, Bologna, Carbonia, Caserta, Cosenza, Grosseto, Isernia, Latina, Milano, Napoli, Novara, Pordenone, Ravenna, Rimini, Roma, Salerno, Savona, Torino, Trieste e Varese.

Di questi, **6 sono anche capoluogo di Regione** (Bologna, Milano, Napoli, Roma, Torino e Trieste) e **11 superano i 100.000 abitanti** (Bologna, Latina, Milano, Napoli, Novara, Ravenna, Rimini, Roma, Salerno, Torino e Trieste).

La **Lombardia** è la regione con il **maggior numero di Comuni alle urne, 237**, mentre la **regione con meno Comuni è la Valle d'Aosta, con 1 solo Comune**.

Il **Comune più piccolo** che andrà alle elezioni è Morterone, in provincia di Lecco, che conta solo 34 abitanti. Il **Comune più grande** che andrà al voto, con 2.617.175 abitanti, è **Roma**.

⁸ Ultimo dato disponibile dal Ministero dell'interno e aggiornato al momento in cui si scrive.

8. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

PROCEDIMENTO - LISTE ELETTORALI	
Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali	D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e successive modifiche e integrazioni
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali <i>Ineleggibilità</i> <i>Incompatibilità</i> <i>Elezione sindaco e consiglio comunale</i>	D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni <i>Art. 60</i> <i>Art. 63</i> <i>Artt. 71, 72, 73</i>
Inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico	D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39
Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici	Legge 9 gennaio 2019, n. 3
Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario	Legge 23 febbraio 1995 n. 43
Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni	Legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1
Disciplina dell'elettorato attivo - Tenuta e revisione delle liste elettorali	D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 e successive modifiche e integrazioni
Esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'U.E. che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza	D. Lgs. 12 aprile 1996, n. 197
Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali	Legge 7 giugno 1991, n. 182 e successive modifiche e integrazioni
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni.	Legge 26 marzo 2010, n. 42
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)	Legge 23 dicembre 2009, n. 191
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari.	Legge 14 settembre 2011, n. 148
Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a	D. Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235

sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190.	
Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni.	Legge 23 novembre 2012, n. 215
Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.	Legge 7 aprile 2014, n. 56
PRESENTAZIONI CANDIDATURE - OPERAZIONI DI VOTO	
Elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio Comunale e Provinciale	Legge 25 marzo 1993, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni
Elezioni comunali e provinciali. Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993 n. 81.	D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132
DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE	
Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 3 e 4 ottobre 2021	Delibera n. 265 del 5 agosto 2021 dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Provvedimento in materia di propaganda elettorale e comunicazione politica.	Provvedimento n. 96 del 18 aprile 2019 del Garante per la protezione dei dati personali
Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica.	Legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni
Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali.	Legge 24 aprile 1975, n. 130
Disciplina della propaganda elettorale	Legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni ed integrazioni
SEGGI ELETTORALI	
Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale <i>Presidenti di seggio elettorale</i> <i>Albo delle persone idonee</i>	Legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni
Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica	Legge 8 marzo 1989, n. 95 e successive modificazioni

all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.	
Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120	D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299
Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale.	Legge 30 aprile 1999, n. 120
Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale <i>Spese e rendiconti</i>	Legge 23 aprile 1976, n. 136
Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica <i>Lavoro straordinario dei dipendenti comunali in occasione di consultazioni elettorali</i>	D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito in legge 19 marzo 1993, n. 68
PROVVEDIMENTI PER IL SOLO ANNO 2021	
Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021.	Decreto legge 5 marzo 2021, n. 21, convertito nella legge 3 maggio 2021, n. 58.
Decreto di indizione del turno ordinario annuale delle elezioni amministrative 2021.	Decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2021
Disposizioni urgenti concernenti modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021	Decreto-legge 17 agosto 2021 n. 117
Disposizioni attuative del decreto-legge n. 117/2021	Circolare n. 50/2021 del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali – Direzione centrale per i servizi elettorali
Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19. (istituzione del Fondo di 2 milioni di euro per i Comuni individuano sedi alternative agli edifici scolastici per le consultazioni elettorali 2021).	Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito in legge 21 maggio 2021, n. 69.
Criteri e modalità di riparto del fondo istituito per l'erogazione di contributi in favore dei comuni che, entro il 15 luglio 2021, individuano sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali in occasione delle consultazioni elettorali per l'anno 2021.	Decreto del Ministero dell'interno 15 luglio 2021

8.1 ULTERIORI NOTE

Le modalità di elezione dei **consigli circoscrizionali** e la nomina o la designazione dei componenti degli organi esecutivi sono disciplinate dallo statuto del comune e/o da appositi regolamenti comunali e devono anche garantire il rispetto del principio della parità di accesso delle donne e degli uomini alle cariche elettive e agli uffici pubblici (art. 17 Tuel).

Le elezioni dei consigli circoscrizionali avvengono contestualmente alle elezioni del consiglio comunale (salvo scioglimenti anticipati dei consigli stessi) e con la modalità del suffragio diretto dei cittadini residenti aventi diritto al voto.

I consigli circoscrizionali restano in carica per lo stesso periodo del consiglio comunale (5 anni).

Composizione del seggio elettorale

L'articolo 3 del D.L. 5 marzo 2021, n. 25, convertito nella legge 3 maggio 2021, n. 58 dispone che alle elezioni 2021 si applicano le disposizioni previste per le elezioni politiche anche con riguardo alla composizione, funzionamento e compensi degli uffici elettorali di sezione.

Gli articoli 34 e 66, c.2 del DPR n. 361/1957 "*Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati*", prevedono che il seggio è composto da un presidente, un segretario e quattro scrutatori.

Uno degli scrutatori, a scelta del presidente, assume le funzioni di vice presidente.

Per la validità delle operazioni del seggio devono essere sempre presenti almeno tre componenti, fra i quali il presidente o il vicepresidente.

Per quanto riguarda i compensi la normativa di riferimento è contenuta nell'articolo 1 della legge n. 70/1980.

**9. PRINCIPALE GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI
INCANDIDABILITÀ, INELEGGIBILITÀ, INCOMPATIBILITÀ**

GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI INCANDIDABILITÀ, INELEGGIBILITÀ, INCOMPATIBILITÀ	
Corte cost. 257/2010 <i>Art. 60 TUEL</i>	<i>Inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 33 d.p.r. 16 maggio 1960 n. 570 in tema di compiti della Commissione elettorale mandamentale</i>
Corte cost. 283/2010 <i>Art. 60 TUEL</i>	<i>L'eleggibilità costituisce la regola e l'ineleggibilità l'eccezione</i>
Corte cost. 277/2011 <i>Art. 63 TUEL</i>	<i>Incostituzionali gli artt. 1,2,3,4 Legge 15 febbraio 1953 n. 60 nella parte in cui non prevedono incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di sindaco di un Comune con popolazione superiore a 20.000 abitanti</i>
Corte cost. 120/2013 <i>Art. 63 TUEL</i>	<i>Illegittimità costituzionale dell'articolo 63 nella parte in cui non prevede incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di sindaco di un Comune con popolazione superiore a 20.000 abitanti</i>
Corte cost. 450/2000 <i>Art. 61, primo comma, n. 2, TUEL</i>	<i>Incostituzionale l'art. 61, n. 2 relativo alla ineleggibilità di chi abbia parenti o affini che rivestano la qualità di appaltatore di lavori o servizi comunali. Illegittimità costituzionale dell'art. 61, numero 2, del TUEL nella parte in cui stabilisce che chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che rivestano la qualità di appaltatore di lavori o di servizi comunali non può essere eletto alla carica di sindaco, anziché stabilire che chi si trova in detta situazione non può ricoprire la carica di sindaco.</i>
TAR Puglia, Lecce, sez. I, 6 settembre 2007, n. 3136 <i>Art. 60 TUEL</i>	<i>Le cause di ineleggibilità sono di stretta interpretazione. La nozione di "controllo istituzionale" non può essere che riferita a forme tipiche nell'ordinamento, a base, per di più, costituzionale.</i>
Cass., sez. I, 14 dicembre 2011, n. 26946 <i>Art. 60, primo comma, n.11, TUEL</i>	<i>È causa di ineleggibilità l'essere liquidatore di un consorzio in quanto, a seguito di una evoluzione della giurisprudenza della corte di cassazione, il liquidatore è considerato</i>

	<i>un amministratore in senso tecnico, ancorché i suoi poteri siano finalizzati all'obiettivo della liquidazione</i>
Cass., sez. I, 26 ottobre 2010, n. 24021	Causa di ineleggibilità relativa ai funzionari di pubblica sicurezza. <i>Gli agenti della polizia di stato non sono funzionari e, dunque, non è ravvisabile la ipotesi di ineleggibilità. I soggetti gravati dalla previsione di ineleggibilità, infatti, appartengono tutti al rango degli ufficiali di grado superiore delle forze armate e dei funzionari, dirigenti e no, di polizia. Si tratta, cioè, di una categoria di fascia elevata cui non può essere assimilato un sottufficiale subordinato.</i>
Cass. Civ., sez. I, 15 aprile 2005, n. 7925 <i>Art. 60, primo comma, n.5, TUEL</i>	Causa di ineleggibilità relativa ai componenti degli organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'ente. <i>Per costituire causa di ineleggibilità il potere di controllo deve essere tecnico e deve svolgersi in via esclusiva sulla formazione dell'attività amministrativa dell'ente.</i>
Cass. Civ., sez. I, 11 marzo 2005, n. 5449 <i>Art. 60, primo comma, n. 7, TUEL</i>	Causa di ineleggibilità relativa ai dipendenti del Comune. <i>Non sussiste una situazione di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale per il lavoratore interinale che presta la propria attività presso l'ente di cui è amministratore.</i>
Cass. Civ., sez. I, 12 dicembre 2011, n. 26532 <i>Art. 60, primo comma, n. 9, TUEL</i>	Causa di ineleggibilità relativa alle cariche di vertice delle ASL. <i>La causa di ineleggibilità di cui all'art. 60, n. 9, riguarda esclusivamente i consigli comunali e circoscrizionali del comune o dei comuni che si trovino in rapporto territoriale con l'USL di appartenenza.</i>
Cass. Civ., sez. I, 16 luglio 2005, n. 15105 <i>Art. 60, primo comma, n. 11, TUEL</i>	Causa di ineleggibilità relativa ai dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione del personale di istituto dipendente dal Comune. <i>È ineleggibile alla carica di consigliere il presidente dell'azienda speciale, ente dipendente dal comune come risulta, oltre che dalla previsione normativa, anche dallo statuto della stessa.</i>
Cass. Civ., sez. I, 29 agosto 2011, n. 17679 <i>Art. 60, primo comma, n. 10, TUEL</i>	Causa di ineleggibilità relativa ai legali rappresentanti e ai dirigenti delle

	società per azioni con capitale superiore al 50%. <i>Ai fini dell'applicazione della norma, non ricorre alcuna differenza tra le società per azioni e le società a responsabilità limitata. Le ragioni dell'ineleggibilità sono identiche in entrambi i casi. La forma societaria, infatti, è irrilevante perché non incide sul potere di influenza che il legale rappresentante può esercitare per avvantaggiarsi nella competizione elettorale.</i> <i>La sovrapponibilità dei due modelli societari giustifica l'estensione dell'art. 60, comma 1, n.10, alle S.r.l., già equiparate alle S.p.A. ai fini della gestione del servizio pubblico locale</i>
Cass. Civ., sez. I, 20 maggio 2006, n. 11894 Art. 60, primo comma, n. 12, TUEL	Causa di ineleggibilità relativa agli amministratori già in carica in altro ente. <i>È ineleggibile alla carica di sindaco chi ricopre la carica di consigliere in altro comune, non importa se vicino o lontano. Tale causa di ineleggibilità cessa solo con la presentazione di formali e tempestive dimissioni dalla carica ricoperta non essendo possibili rimedi equipollenti, quali il collocamento in aspettativa previsto per altre ipotesi di ineleggibilità</i>
Tar Campania, Napoli, sezione II, 23 novembre 2015, n. 5432. Art. 60, TUEL	<i>Le cause di ineleggibilità - che sono elementi ostativi al solo esercizio dell'elettorato passivo e, quindi, certamente comportanti un minore allarme sociale rispetto alla incandidabilità - non possono integrare una causa di invalidità in grado di trasmettersi alle operazioni successive, ma producono il solo effetto della decadenza di chi è ineleggibile.</i>
Cons. Stato, sez. IV, 1 ottobre 2012, n. 5164 Artt. 60 e 63, TUEL	Incompatibilità tra giudice di pace e consigliere comunale. <i>L'incarico di giudice di pace è incompatibile con la carica di consigliere comunale, a nulla rilevando il fatto che le due funzioni siano svolte in ambiti territoriali diversi.</i>
Cass. Civ., sez. I, 22 dicembre 2011, n. 28504 Art. 63, primo comma, n.2, TUEL	Incompatibilità titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza che ha parte in servizi, somministrazioni di appalti nell'interesse del Comune.

	<i>L'espressione "avere parte" allude ad una situazione di potenziale conflitto del soggetto titolare dell'interesse particolare rispetto all'esercizio imparziale del mandato. Ne discende che la nozione di partecipazione deve assumere un significato il più possibile esteso e flessibile, al fine di potervi ricomprendere forme di partecipazione eterogenee.</i>
Cass. Civ., sez. I, 19 dicembre 2002, n. 18128 <i>Art. 63, primo comma, n.2, TUEL</i>	Incompatibilità tra consigliere comunale e amministratore unico di una srl con capitale interamente versato dallo stesso comune. <i>Sussiste una situazione di incompatibilità tra la carica di consigliere comunale e quella di amministratore unico di una s.r.l. con capitale interamente versato dal comune, con personalità giuridica di diritto privato, dotata di autonomia imprenditoriale e gestionale, avente ad oggetto una serie di servizi di interesse pubblico, alla quale è stata affidata la gestione di taluni servizi.</i>
Cass. Civ., sez. I, 19 maggio 2001, n. 6880 <i>Art. 63, primo comma, n.4, TUEL</i>	Incompatibilità per lite pendente. <i>Il legislatore, nel disciplinare in termini di incompatibilità e non più di ineleggibilità l'ipotesi della "lite pendente", ha inteso correlare la causa di incompatibilità ad una lite effettivamente pendente nella quale l'eletto è "parte".</i>
Consiglio di Stato, sez. III, 2 novembre 2019, n. 7485	Verifica delle schede censurate con l'appello incidentale. <i>La sentenza evidenzia che nel processo elettorale, quando si procede alla verifica delle schede, occorre valutare la validità del voto anche delle schede contestate.</i>